

OGGETTO: **IMPRESSE CON OLTRE 100 DIPENDENTI PROROGATO (DAL 30 APRILE) AL 30 GIUGNO 2020 IL TERMINE PER PRESENTARE IL RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE NEL BIENNIO 2018/2019**

L'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 prevede l'obbligo, per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti ^(*), di redigere, almeno ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (si veda, da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2018). La qual cosa al fine di consentire la verifica, da parte dei soggetti preposti, dell'effettivo riconoscimento di pari opportunità sul lavoro a uomini e donne (assunzioni, formazione, promozione professionale, passaggi di categoria o di qualifica, retribuzioni, licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti).

Entro il 30 aprile 2020, pertanto, le aziende soggette al citato obbligo avrebbero dovuto trasmettere il rapporto relativo al biennio 2018-2019 alle Consigliere regionali di parità e, ove esistenti, alle Rappresentanze sindacali aziendali (o unitarie).

Senonché, con nota direttoriale dell'11 marzo scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato che:

- a) *“in considerazione delle esigenze organizzative che le aziende stanno manifestando in ragione delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica COVID-19”, per il biennio 2018-2019 il termine di trasmissione è prorogato al 30 giugno 2020”;*
- b) a partire dal 14 marzo 2020 e, appunto, entro il 30/06/2020, i datori di lavoro interessati devono compilare il rapporto esclusivamente in modalità telematica, **accedendo** (dal sito www.lavoro.gov.it) **all'applicativo “Equalmonitor”** e utilizzando le credenziali del portale (ministeriale) *Cliclavoro* o SPID.

La redazione del rapporto equivale alla sua trasmissione alla consigliera regionale; il suo salvataggio in formato pdf consente invece al datore di lavoro di inviarlo – unitamente alla ricevuta rilasciata dal sistema – alle Rappresentanze sindacali unitarie/aziendali.

All'azienda che non trasmetta il rapporto nei termini prescritti e non ottemperi all'invito della Direzione Regionale del Lavoro a provvedervi entro 60 giorni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 520/1955 ^(**) e, nei casi più gravi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti.

^(*) Per il calcolo degli occupati vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi, quindi, i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici in maternità) in forza al 31 dicembre del secondo anno del biennio di riferimento (31 dicembre 2019). Vanno esclusi gli eventuali lavoratori subordinati a domicilio.

^(**) **Art. 11 del D.P.R. 520/1955**

1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.